

REGOLAMENTO (CE) N. 837/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004
recante apertura di gare per la vendita di alcole di origine vinica immagazzinato in Germania desti-
nato a nuovi usi industriali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

Si procede alla vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali mediante tre gare, n. 48/2004 CE, n. 49/2004/CE e n. 50/2004/CE. L'alcole proviene dalla distillazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

considerando quanto segue:

La vendita verte su un quantitativo di 20 358,788 ettolitri di alcole a 100 % vol. suddivisi nel modo seguente:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽²⁾, stabilisce tra l'altro le modalità di applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

a) la gara n. 48/2004/CE verte su un quantitativo di 8 136 ettolitri di alcole a 100 % vol.;

b) la gara n. 49/2004/CE verte su un quantitativo di 8 605 ettolitri di alcole a 100 % vol.;

c) la gara n. 50/2004/CE verte su un quantitativo di 3 617 ettolitri di alcole a 100 % vol.

- (2) A norma dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire l'attuazione nella Comunità di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all'esportazione a fini industriali. L'alcole vinico comunitario immagazzinato in Germania è costituito da quantitativi provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Il numero delle cisterne, il luogo di magazzinaggio e il volume dell'alcole contenuto nelle cisterne sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

La vendita avviene in conformità delle disposizioni degli articoli 79, da 81 a 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

- (3) A partire dal 1° gennaio 1999 e in forza del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽³⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

Articolo 3

- (4) È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

1. Le offerte sono presentate o inviate per raccomandata all'organismo d'intervento seguente, detentore dell'alcole oggetto dell'offerta:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Referat 321

Indirizzo: Adickesallee 40, D-60322 Frankfurt am Main
 Indirizzo postale: D-60631 Frankfurt am Main

Telefono: +49-(0)69-1564- 0 (centralino) o +49-(0)69-1564-479 (linea diretta)
 Fax: +49-(0)69-1564-794

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura: «Offerta gare per alcole destinato a nuovi usi industriali, nn. 48/2004 CE, 49/2004 CE e 50/2004 CE», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento interessato.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 98).

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.